

CIFS

### CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI CONTATORI 2G E CONCENTRATORI

#### Art. 1 Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di contatori 2g monofase-trifase "di seconda generazione" e concentratori MSC/LVM come di seguito specificato e come meglio previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato:

- N. 1200 pz. CONTATORE 2G MONOFASE ELETTRONICO MODELLO GEMIS
- N. 300 pz. CONTATORE 2G TRIFASE ELETTRONICO MODELLO GETIS
- N. 60 pz. CONTATORE 2G TRIFASE ELETTRONICO MODELLO GESIS
- N. 240 pz. CONCENTRATORI DI DATI CONCENTRATORI MULTI SERVICE CONCENTRATOR O MSC/LVM

Si evidenza che tutte le tipologie di apparati sopra elencati dovranno avere l'omologazione ENEL e dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche allegate al presente capitolato.

#### Art. 2 Qualità e garanzia della fornitura

La fornitura oggetto dell'appalto dovrà corrispondere, per caratteristiche, alle Specifiche Tecniche elaborate da AMET ed allegate al presente Capitolato, oltre che a quanto stabilito da Autorità Energia Elettrica e Gas, in materia di prescrizioni relativamente ai contatori 2G di "seconda generazione", nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.

In ogni caso la fornitura dovrà essere accompagnata dalle certificazioni richiamate nelle Specifiche Tecniche AMET, dalle certificazioni di collaudo e dovrà essere riconosciuta idonea ed accettata dal Responsabile Tecnico AMET.

I materiali proverranno da località o fabbriche che il Fornitore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Il fornitore si impegna a sostituire una qualsiasi provvista ritenuta non idonea all'impiego dalla Direzione Tecnica AMET con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; la fornitura rifiutata dovrà essere ritirata a cura e spese dello stesso fornitore.

I contatori e concentratori oggetto di fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche elaborate da Amet S.p.a oltre che conformi alle specifiche di cui all'allegato A della deliberazione dell'Autorità 87/2016/R/eel così come modificato dalle deliberazioni 15 ottobre 2019 409/2019/Reel e 16 luglio 2019 306/2019/Reel

I suddetti contatori e concentratori dovranno essere compatibili <u>senza oneri aggiuntivi</u> per Amet S.p.a con il sistema informatico di telecontrollo e gestione AMM attualmente in uso dalla Società, pertanto il concorrente dovrà produrre apposite specifiche tecniche e certificazione di

 $\sqrt{\frac{1}{2}}$ 

compatibilità. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare e valutare la suddetta compatibilità dei contatori e concentratori offerti con il sistema in uso dalla Società.

#### Art. 3 Consegne

L'operatore economico, per il solo fatto che partecipa alla presente procedura, accetta esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dall'avviso, dagli allegati, capitolato d'appalto, nessuna esclusa;

Al momento dell'ordine, la fornitura dovrà essere resa franco nei luoghi/depositi AMET- P.zza Plebiscito, 20, in conformità alle prescrizioni per la consegna in allegato. Il pagamento avverrà a fornitura effettivamente eseguita.

AMET S.p.a si riserva di poter comunicare eventuali variazioni dei luoghi di consegna della fornitura al momento dell'ordine, nell'ambito dell'estensione territoriale di propria competenza. La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ordine. Termini diversi potranno essere concordati con il Responsabile del Procedimento. In nessun caso il prestatore potrà avvalersi del personale AMET per lo scarico del materiale. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

## Art. 4 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## Art. 5 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### Art. 6 Variazioni entro il 20%

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore la fornitura alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### Art. 7

#### La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il Rup ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Rup indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

#### Art. 8 Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

#### Art. 9 *Penalità*

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale . L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata alla Stazione Appaltante propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche

3

provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

## Art. 11 Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguentì casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 25 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
   n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Società potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### Art. 12 Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 (due) anni dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

## Art. 13 Pagamento delle fatture

La fattura dovrà essere sottoposta a regime Split Payment ex art. 17-ter del Dpr 633/72, pertanto la società Amet S.p.a provvederà al pagamento del solo imponibile.

Il pagamento verrà effettuato a fornitura effettiva eseguita e sarà effettuato entro trenta (30) giorni e decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura.

Nel caso di fornitura frazionata il pagamento verrà effettuato per singolo ordine effettuato.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco: M5UXCR1

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## Art. 14 Revisione dei prezzi delle forniture

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della fornitura.

#### Art. 15 Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Mu

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### Art. 16 Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

# Art. 17 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

#### Art. 18 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici,

## Art. 19 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trani

#### Art. 20 *Privacy*

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Società Amet S.p.a ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec amministrativo@pec.ametspa.it tel. 0883/486956;
- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Carlo Addabbo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail: addabbo.dpo@ametspa.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società Amet S.p.a implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

#### Allegati:

- Specifiche tecniche
- Prescrizioni per la consegna

Il Responsabile del Procedimento Ing. Salvatore LEGGIERI

